

Contratto di assicurazione multirischi

“GLOBALE FABBRICATI CIVILI”

Fascicolo Informativo
edizione 1° Gennaio 2012

Il presente Fascicolo Informativo contiene i seguenti documenti:

- 1) **Nota Informativa, comprensiva del Glossario;**
- 2) **Condizioni Generali di Assicurazione;**
- 3) **Informativa sulla tutela dei dati personali.**

Deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del Contratto.

Avvertenza: prima della sottoscrizione del Contratto leggere attentamente la Nota Informativa.

Arca Assicurazioni S.p.a.

Sede Legale e Direzione Generale: Via San Marco, 48 - 37138 Verona (Italia) - tel. 045 8182111 - fax 045 8102034
Capitale sociale Euro 25.026.000,00 i.v. - P.IVA - C.F. - Iscrizione Registro delle Imprese di Verona n. 02655770234
autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provv. ISVAP 11/09/96 N. 330, G.U. 18/09/96

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00123 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046

www.arcassicura.it

“GLOBALE FABBRICATI CIVILI”

1) Nota Informativa comprensiva del Glossario

Indice:

Nota Informativa p. 2

Glossario p. 7

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

La presente Nota Informativa viene consegnata da Arca Assicurazioni S.p.A. a tutti coloro che intendono stipulare il contratto "fabbricato" al fine di illustrarne le caratteristiche in conformità con quanto previsto dal D. Lgs. n. 209/2005 e relativi regolamenti attuativi.

La invitiamo pertanto a **leggere con attenzione** tutte le indicazioni della presente Nota Informativa e delle relative Condizioni di Assicurazione, **prima della sottoscrizione della polizza.**

I titoli delle clausole e le parti che prevedono oneri e obblighi a carico del contraente e dell'assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, nonché le informazioni qualificate come **"Avvertenze"** sono **evidenziati in questo modo e sono da leggere con particolare attenzione.**

Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni contenute nella presente Nota Informativa e nel Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet: www.arcassicura.it. Arca Assicurazioni S.p.A. comunicherà per iscritto al contraente le modifiche derivanti da future innovazioni normative.

Per ogni chiarimento, Arca Assicurazioni le ha messo a disposizione il numero verde 800-849089 per darLe tutte le risposte necessarie.

La Nota Informativa si articola in tre sezioni:

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

A. Informazioni sull'impresa di assicurazione

1. Informazioni Generali

- a) Arca Assicurazioni S.p.A. è una Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol.
- b) Sede Legale e Direzione Generale in Italia, Via San Marco, 48 - 37138 Verona
- c) Recapito telefonico. 045.8182111; Sito Internet www.arcassicura.it; posta elettronica informa@arcassicura.it.
- d) **Arca Assicurazioni S.p.A.** è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Provvedimento ISVAP n. 330 dell'11 settembre 1996 (G.U. n. 219 del 18/09/1996) ed è iscritta all'Albo delle imprese assicurative al numero **1.00123**.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Le informazioni che seguono sono relative all'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2010.

- ❖ Patrimonio netto pari a 38,3 milioni di euro.
- ❖ Capitale sociale 25,0 milioni di euro.
- ❖ Totale riserve patrimoniali 26,5 milioni di euro.
- ❖ Indice di solvibilità pari a 1,19; tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a 38.336 migliaia di euro e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 32.095 migliaia di euro.

B. Informazioni sul contratto

Avvertenza: Il contratto è con tacito rinnovo pertanto, in mancanza di disdetta, da comunicarsi mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, **il contratto è prorogato per un anno e così successivamente** (art. 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione).

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

“GLOBALE FABBRICATI CIVILI” è una copertura assicurativa multirischi:

- **dei danni materiali al fabbricato assicurato** quali ad esempio danni da Incendio del fabbricato, eventi atmosferici, atti vandalici ed altri danni, danni agli impianti ed alle apparecchiature elettriche, danni a vetri e cristalli;
- **dei danni ai terzi riconducibili alla responsabilità civile derivante dalla proprietà e conduzione** del fabbricato indicato in polizza,
- **dei danni subiti dai dipendenti del contraente assicurato o dagli stessi provocati durante l'attività lavorativa;**

La copertura assicurativa si compone delle seguenti **Sezioni**:

- I - Incendio
- II – Danni da acqua
- III – Vetri e cristalli
- IV - Responsabilità civile
- delle Condizioni Generali di Assicurazione

Avvertenza: nelle diverse Sezioni sono previste le **esclusioni** così come di seguito individuate:

Esclusioni

Sezione	art. CGA
I - Incendio	15 - 17 - 18 – 19 – 20
II – Danni da acqua	22 – 23 – 24
III – Vetri e cristalli	26 - 30
IV - Responsabilità civile	40 - 41 - 42 – 44 - 45

Le garanzie sono prestate con l'applicazione delle Franchigie e degli Scoperti previste negli articoli e nelle tabelle di seguito indicati:

Franchigie

Sezione	art. CGA
I - Incendio	Tabella A pag. 5
II – Danni da acqua	Tabella B pag. 8
III – Vetri e cristalli	Nessuna
IV - Responsabilità civile	Tabella C pag. 15

Le garanzie definite sulla base dei massimali, somme assicurate convenuti sono **prestate con i limiti o sottolimiti** previsti negli articoli di seguito indicati:

Limiti e sottolimiti

Sezione	art. CGA
I - Incendio	Tabella A pag. 5
II – Danni da acqua	Tabella B pag. 8
III – Vetri e cristalli	Nessuna
IV - Responsabilità civile	Tabella C pag. 15

Riportiamo di seguito alcune esemplificazioni per comprendere gli effetti dell'assicurazione parziale e dell'applicazione di scoperti e franchigie:

Assicurazione Parziale

Esempio 1 - Sezione I - Incendio

Valore a nuovo del fabbricato → € 480.000,00

Somma assicurata → € 400.000,00

Somma assicurata inferiore al valore del bene, applicazione dell'assicurazione parziale come previsto agli artt. delle CGA

1. Norme in caso di sinistro – art. 49 Valore del fabbricato e assicurazione parziale.

2. 1907 del Codice Civile.

Esempio 2 - Sezione III – Responsabilità Civile

Massimale assicurato → € 500.000

La mancata manutenzione del fabbricato causa il crollo di un cornicione che determina la morte di un passante, il risarcimento stabilito in sede giudiziale è pari a € 680.000. Il massimale è insufficiente pertanto, il risarcimento al danneggiato sarà pari a € 500.000 cioè il valore del massimale.

I restanti € 180.000 restano a carico del contraente assicurato.

Applicazione di limiti e franchigie

Esempio 1 – Sezione I - Incendio

Valore a nuovo del fabbricato → € 800.000,00

Un corto circuito determina danni all'impianto elettrico del fabbricato per € 3.500.

Come previsto dall'art. 16 - sezione I delle Condizioni Generali di Assicurazione viene applicata una franchigia pari ad € 100, il risarcimento al danneggiato sarà pari a € 3.400.

Esempio 2 – Sezione II - Danni da acqua

Valore a nuovo del fabbricato → € 800.000,00

Assicurata garanzia danni da acqua base B (art. 23 sezione II delle Condizioni Generali di Assicurazione)

Durante la notte si verifica una perdita da una tubatura dell'impianto idrico nel muro di un appartamento che provoca:

1. danni allo stesso appartamento per bagnamento pari a € 1.000

2. danni dovuti alla ricerca e riparazione del guasto pari ad euro 2.800.

In base all'art. 21 sezione II delle Condizioni Generali di Assicurazione, il risarcimento dei danni di cui al punto 1 avviene con l'applicazione di una franchigia di euro 150.

Quindi danni da bagnamento € 1.000 – franchigia € 150 = risarcimento € 850.

In base all'art. 23 sezione II delle Condizioni Generali di Assicurazione, il risarcimento dei danni di cui al punto 2 avviene, con l'applicazione di una franchigia di euro 150, con il massimo pari al 3/1000 della somma assicurata alla voce fabbricato (in questo caso $(800.000/1000) \times 3 = 2.400$).

Quindi danni da bagnamento € 2.800, massimo risarcibile 2.400 – franchigia € 150 = risarcimento € 2.250.

Danno totale € 3.800 risarcimento totale € 3.100

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

Avvertenza: le **dichiarazioni rese** alla società ai fini della valutazione del rischio, devono essere necessariamente **esatte e complete**. Le eventuali **dichiarazioni inesatte e le reticenze** potrebbero infatti essere **causa di annullamento e/o risoluzione del contratto**, e comportare la **riduzione o la mancata corresponsione della prestazione assicurativa**, così come previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile e Artt. 2 - 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Se durante la vita del contratto, le circostanze dei rischi originariamente descritti nelle varie sezioni subissero delle variazioni tali da comportarne modifiche sostanziali, tali modifiche, devono essere comunicate per iscritto alla società (artt. 3 - 4 – 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione).

La mancata comunicazione alla società può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo salvo quanto previsto dall'art. 1898 del Codice Civile e dall'art. 28 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Nel contratto sono previste situazioni di non assicurabilità: fare pertanto attenzione nel non ricadere nelle condizioni indicate nell' art. 13 – Condizioni Generali di Assicurazione e nell' art. 26 Sezione 3 – vetri e cristalli.

Riportiamo di seguito un esempio per comprendere gli effetti della mancata comunicazione di circostanze che aggravano il rischio:

Aggravamento del rischio

Esempio caratteristiche costruttive del fabbricato

Successivamente alla stipula della polizza, viene effettuata una ristrutturazione che lasciando invariate le strutture portanti, sostituisce metà delle pareti esterne in laterizio con pareti in legno.

Dopo questo intervento, senza che vi sia stata comunicazione della variazione di metodologie costruttive all'assicurazione, un incendio provoca danni per € 25.000.

La mancata comunicazione di un aggravamento del rischio che eccede il limite di tolleranza di cui all'art. 29 delle Condizioni Generali di Assicurazione, comporta la perdita del diritto all'indennizzo.

6. Premi

Il premio deve essere pagato ogni anno anticipatamente, ne è possibile il frazionamento semestrale con una maggiorazione a titolo di interesse di frazionamento pari al 3%.

Il versamento del premio può essere effettuato mediante gli ordinari mezzi di pagamento e nel rispetto della normativa vigente.

7. Rivalse

Il prodotto "GLOBALE FABBRICATI CIVILI" non prevede l'applicazione di rivalse in caso di sinistro.

8. Diritto di recesso

Avvertenza: è facoltà del contraente e della Compagnia esercitare alla scadenza del contratto **il diritto di recesso** con preavviso di 30 giorni con le modalità previste dall'art. 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione.

In presenza di **vincolo**, tale diritto potrà essere esercitato nel **rispetto delle condizioni previste nel vincolo stesso**.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono **entro due anni** dal giorno in cui si è verificato il fatto (ad esempio l'accadimento del danno).

10. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la Legge Italiana.

11. Regime fiscale

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente e sono diversificati per le diverse sezioni:

Sezione	Imposte calcolate sul premio imponibile
I - Incendio	22,25%
II – Danni da acqua	22,25%
III – Vetri e cristalli	22,25%
IV - Responsabilità civile	22,25%

C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenza: in caso di sinistro l'assicurato e/o il contraente **devono fare quanto** è loro possibile per **evitare o diminuire il danno**, nonché dare **immediato avviso del sinistro** attraverso il **numero verde 800.484343** alla società, facendo poi seguito entro 3 giorni con denuncia scritta.

Nel paragrafo "Norme in caso di sinistro" delle Condizioni Generali di Assicurazione, si riportano gli obblighi dell'assicurato e/o del contraente in caso di sinistro.

Inoltre, nelle Condizioni Generali di Assicurazione contenute nel presente Fascicolo Informativo, sono riportate le **"Modalità di apertura sinistri"** congiuntamente al **Modulo di richiesta di indennizzo**.

13. Reclami

I reclami devono essere inoltrati:

- per iscritto ad Arca Assicurazioni, Servizio Reclami, Via San Marco 48, 37138 Verona;
- via fax al numero 045.8182317;
- via posta elettronica a reclami@arcassicura.com.

Qualora il Cliente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato della Compagnia. La comunicazione dovrà contenere il nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico, l'individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato, una breve descrizione del motivo della lamentela. Inoltre a tale comunicazione si dovrà allegare copia del reclamo presentato all'impresa ed eventuale riscontro fornito dalla stessa, oltre che ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione delle responsabilità, si ricorda che permane la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ISVAP o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

14. Mediazione per la conciliazione delle controversie/Arbitrato

A norma del Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di "mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali", è prevista, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi, la facoltà di rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il contraente o l'assicurato intendano avvalersi di tale possibilità, potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale di Arca Assicurazioni S.p.A Via San Marco, 48 - 37138 Verona.

A partire dal 20 marzo 2012 il tentativo di mediazione sarà obbligatorio, cioè dovrà essere attivato prima dell'instaurazione della causa civile come condizione di procedibilità della stessa.

Il prodotto "GLOBALE FABBRICATI CIVILI" prevede, in caso di controversia in merito al sinistro, la facoltà di delegare la risoluzione della controversia ad un collegio di Periti come da art. 35 – Procedura per la valutazione del danno. Rimane comunque ferma la facoltà del contraente e della società di adire l'Autorità Giudiziaria nel rispetto di D.Lgs n. 28 del 4 marzo 2010.

*** **

Arca Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

**Direttore Generale e rappresentante legale
Dott. Marco Casu**



Glossario

Nel testo delle Condizioni Generali di Assicurazione si intende per:

ASSICURATO:

la persona il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione.

ASSICURAZIONE:

il contratto di assicurazione.

CONTRAENTE:

il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e paga il premio.

COSE:

gli oggetti materiali e gli animali.

DANNO DIRETTO:

il danno materiale subito direttamente per il verificarsi di un evento per il quale è prestata l'assicurazione.

DANNO MATERIALE:

la distruzione totale o parziale di un bene materiale.

ESPLOSIONE:

sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

FABBRICATO:

l'intera costruzione edile o la parte di essa assicurata e la relativa quota indivisa del fabbricato, compresi fissi, infissi e opere di fondazione o interrato nonché le sue pertinenze purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi a esso adiacenti, giardini, aree scoperte e relative infrastrutture anche sportive. In particolare gli impianti fissi idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, impianti di allarme, videocitofoni, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne, cancelli, come pure altri impianti o installazioni considerati immobili per loro natura o destinazione, ivi comprese tappezzerie, tinteggiature, moquettes e rivestimenti. Sono compresi affreschi, statue e vetrate purché non abbiano valore artistico.

FISSI E INFISSI:

manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione del fabbricato e, in genere, quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie.

FRANCHIGIA:

parte di danno, liquidabile a termini di polizza, che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato.

IMPIANTI IDRICI:

pluviali e grondaie, tubazioni e condutture di apparati idraulici, igienico-sanitari, di riscaldamento (anche autonomo) o condizionamento al servizio del fabbricato assicurato.

INCENDIO:

combustione con sviluppo di fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

INDENNIZZO/RISARCIMENTO:

la prestazione in denaro dovuta da Arca Assicurazioni in caso di sinistro.

OCCLUSIONE:

ostruzione che comporta l'interruzione o la riduzione di un flusso determinata da corpi estranei, escluse incrostazioni e sedimentazioni.

POLIZZA:

il documento che prova il contratto di assicurazione e che è sottoscritto dal contraente/assicurato.

PREMIO:

la prestazione in denaro dovuta dal contraente alla società.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO:

forma di assicurazione che prevede, in caso di sinistro, il risarcimento dei danni sino a concorrenza della somma dovuta, qualunque sia il valore complessivo dei beni assicurati, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'articolo 1907 del Codice Civile.

RIGURGITO:

riflusso di liquidi alle condutture con verso contrario al flusso naturale.

ROTTURA ACCIDENTALE:

situazione improvvisa e fortuita che si verifica quando, a causa di forze esterne o interne, l'impianto idrico si spezzi o subisca falle o fenditure e quindi è prodotta una soluzione di continuità dell'impianto.

SCOPERTO:

la percentuale del danno che, per ogni sinistro, rimane a carico dell'assicurato.

SCOPPIO-IMPLOSIONE:

repentino dirompersi di contenitori per eccesso o difetto di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione.

SOCIETA':

Arca Assicurazioni S.p.A.

SINISTRO:

il verificarsi dell'evento per cui è prestata l'assicurazione.

TUTELA LEGALE:

l'assicurazione tutela legale ai sensi del D.Lgs. 209/05, artt. 163/4 - 173/4 e correlati.

UNICO CASO ASSICURATIVO:

il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

VALORE INTERO:

la forma assicurativa che copre per l'intero valore le cose assicurate. Se al momento del sinistro viene accertato che il valore delle cose esistenti è inferiore alla somma assicurata, Arca Assicurazioni risponde del danno in proporzione, come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile.

VETRI E CRISTALLI:

lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro, vetrate artistiche, lucernai, specchi pertinenti agli ingressi, scale e altri vani di uso comune del fabbricato.

“GLOBALE FABBRICATI CIVILI”

2) Condizioni Generali di Assicurazione

Indice:

Condizioni Generali di Assicurazione	p. 2
• Sezione 1 - Incendio	p. 3
• Sezione 2 - Danni da acqua	p. 6
• Sezione 3 - Vetri e cristalli	p. 8
• Norme comuni alle sezioni: incendio - danni da acqua - vetri e cristalli	p. 8
• Norme in caso di sinistro: incendio - danni da acqua - vetri e cristalli	p. 9
• Sezione 4 - Responsabilità civile	p. 11
• Norme in caso di sinistro	p. 13
Modalità di apertura sinistri	p. 15

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

(Valide per tutte le sezioni, salvo che siano espressamente derogate)

Art. 1 - Dati e documenti di polizza

L'assicurazione è prestata sulla base dei dati risultanti dal contratto ed è regolata dal presente fascicolo delle Condizioni di Assicurazione.

Art. 2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni **inesatte e le reticenze** del contraente o dell'assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, **possono comportare la perdita totale o parziale** del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 3 - Aggravamento del rischio

Il contraente o l'assicurato **deve dare comunicazione** ad Arca Assicurazioni dei mutamenti che aggravano il rischio.

In ogni caso gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Arca Assicurazioni **possono comportare la perdita totale o parziale** del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 4 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, Arca Assicurazioni provvede alla relativa riduzione del premio o delle rate di premio successive alla comunicazione dell'assicurato o del contraente e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 5 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione **ha effetto** dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto di Arca Assicurazioni al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art. 6 - Modifiche

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 7 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali l'assicurato, il contraente e Arca Assicurazioni sono tenuti, devono essere fatte con lettera raccomandata o con altro mezzo certo.

Art. 8 - Altre assicurazioni

In caso di sinistro, l'assicurato deve **dare avviso** a tutti gli assicuratori e può richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.

Art. 9 - Proroga del contratto

In mancanza di **disdetta**, mediante lettera raccomandata, spedita almeno **30 giorni prima** della scadenza dell'assicurazione, il contratto di durata non inferiore a un anno è **prorogato per un anno e così successivamente salvo che nella polizza venga indicato NO relativamente al tacito rinnovo.**

Art. 10 - Limite massimo dell'indennizzo

Per ogni sinistro, in ogni caso, Arca Assicurazioni non riconoscerà somme superiori a quelle assicurate, salvo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per le spese di salvataggio e quanto, eventualmente, esplicitamente previsto dal contratto.

Art. 11 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi all'assicurazione sono a carico del contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato da Arca Assicurazioni.

Art. 12 - Rinvio alle norme di Legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di Legge e i regolamenti vigenti.

Art. 13 - Ambito territoriale

L'assicurazione è operante per i danni occorsi esclusivamente nel **Territorio Italiano**, nella **Repubblica di San Marino e nella Città del Vaticano**.

Art. 14 - Foro competente

Per ogni controversia inerente all'interpretazione, esecuzione e applicazione delle presenti condizioni, sarà esclusivamente competente il Foro del luogo di residenza o di domicilio dell'assicurato o del contraente.

Sezione 1 - Incendio

Garanzie base

Art. 15 - Garanzia base

Arca Assicurazioni risarcisce i danni materiali e diretti al fabbricato assicurato causati da:

- a) incendio;**
- b) azione meccanica del fulmine;**
- c) scoppio ed esplosione**, purché non causati da ordigni esplosivi, implosione;
- d) fumo, gas e vapori** provocati da incendio di enti anche non assicurati posti nell'ambito di 50 metri;
- e) fumo, gas, vapori**, fuoriusciti accidentalmente per guasto improvviso negli impianti per la produzione del calore (comprese canne fumarie) purché collegati mediante adeguate condutture a regolamentari canne fumarie;
- f) caduta di aeromobili**, meteoriti, velivoli spaziali e di cose da questi trasportate, esclusi gli ordigni esplosivi e/o radioattivi;
- g) urto di veicoli stradali o natanti** (non di proprietà né in uso agli assicurati o al contraente);
- h) onda d'urto** sonora prodotta da mezzi aerei per effetto del superamento del muro del suono;
- i) caduta di ascensori o montacarichi** per guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni;
- j) furto o guasti a fissi, infissi**, videocitofoni e impianti di allarme, il tutto relativo a vani di uso comune, comprese le porte di ingresso dei singoli alloggi, causati dai ladri in occasione di furto o tentato furto. **È applicata una franchigia di Euro 100. Per ciascun sinistro e per anno assicurativo non saranno risarciti più di Euro 1.500 con il limite di Euro 500 per singolo fisso o infisso;**
- k)** sono inoltre compresi i guasti causati al fabbricato assicurato per impedire o arrestare l'incendio nonché le **spese di salvataggio** (art. 1914 Codice Civile);
- l)** Arca Assicurazioni rimborsa inoltre sino alla **concorrenza massima di Euro 5.000 e con una franchigia di Euro 100, il valore dell'olio combustibile** perduto a seguito di un evento garantito o di un guasto degli impianti;
- m)** Arca Assicurazioni rimborsa la perdita dei **canoni di affitto** dovuta a sinistro indennizzabile per il periodo necessario per il ripristino dei locali danneggiati per il massimo di un anno dalla data del sinistro. Quando i locali danneggiati risultino effettivamente occupati dall'assicurato viene rimborsata la pigione presumibile a essi relativa sempre **per un massimo di un anno**.

Garanzie speciali (operanti solo se richiamate in polizza)

Art. 16 - Fenomeni elettrici

Arca Assicurazioni risarcisce:

- i danni materiali e diretti provocati da correnti, scariche e altri fenomeni elettrici a impianti e apparecchi elettrici ed elettronici, al servizio del fabbricato assicurato, da qualunque causa originati con l'applicazione della **franchigia di Euro 100 per sinistro e sino alla concorrenza dell'1% della somma assicurata per il fabbricato stesso.**

Art. 17 - Indennità aggiuntive

Arca Assicurazioni risarcisce, nell'ambito della somma assicurata sul fabbricato, purché conseguenti a eventi garantiti dalla polizza, le spese:

- per la **demolizione e lo sgombero** dei residuati del sinistro alla più vicina discarica autorizzata, con il **limite del 20% dell'indennizzo dovuto per danni al fabbricato;**
- per **onorari dei periti** nominati dal contraente in conformità a quanto stabilito dalle norme che regolano "sinistri e indennizzi", **con il limite del 5% dell'indennizzo e con il massimo di Euro 5.000 per sinistro;**
- per gli **oneri dovuti al Comune**, escluse multe o ammende, **sino a un massimo di Euro 5.000.**

Art. 18 - Eventi socio-politici

Arca Assicurazioni risarcisce:

- i danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatesi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti vandalici o dolosi di terzi, compresi quelli di terrorismo e sabotaggio;
- gli altri danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone che prendano parte a tumulto popolare, sciopero, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio. La garanzia è estesa all'occupazione non militare del fabbricato. **Se la durata dell'occupazione è superiore a 5 giorni l'assicurazione è limitata ai danni da incendio, esplosione, scoppio.**

Sono esclusi i danni:

- da appropriazione indebita, truffa, smarrimento, furto, rapina, concussione, saccheggio, estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- verificatisi in occasione di serrate o nel corso di confisca, sequestro, requisizioni delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto;
- da deturpamento o imbrattamento delle pareti esterne dei fabbricati.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari **al 10%** dell'indennizzo stesso con il **minimo di Euro 250.**

Arca Assicurazioni non indennizzerà per anno assicurativo una somma superiore **all'80%** della somma assicurata per la Garanzia base.

Art. 19 - Eventi Atmosferici

Arca Assicurazioni risarcisce i danni materiali e diretti arrecati al fabbricato assicurato, dagli eventi sotto elencati purché siano caratterizzati da violenza riscontrabile, dagli effetti prodotti, su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze:

- 1) grandine;
- 2) vento (sotto forma di uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, temporali);
- 3) cose abbattute e cose trasportate dal vento;
- 4) acqua penetrata all'interno del fabbricato:
 - a) attraverso rotture, brecce, lesioni al tetto, alle pareti, ai serramenti, causate da vento o grandine;
 - b) per intasamento delle grondaie e dei pluviali, causato esclusivamente da grandine.

Sono compresi altresì, **con un limite di indennizzo per annualità assicurativa pari al 10% del capitale assicurato per il fabbricato**, i danni a installazioni esterne quali:

- cancelli, antenne, muri di recinzione;
- tende e relativi sostegni, **con un limite massimo di indennizzo pari a Euro 2.500 per uno o più sinistri nello stesso anno assicurativo;**
- vetrate, lucernari, verande, fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nella copertura o nei serramenti (escluso comunque quanto in essi contenuto), **col massimo di Euro 5.000 per sinistro e**

per anno assicurativo;

- lastre in cemento amianto o fibrocemento, manufatti in materia plastica per effetto della grandine, **col massimo di Euro 5.000 per sinistro e per anno assicurativo.**

Sono esclusi i danni:

- subiti dalle cose all'aperto;
- causati da cedimento, smottamenti e franamenti del terreno, da valanghe, da slavine, da gelo e neve, da rottura o rigurgito dei sistemi di scarico, formazione di ruscelli o accumuli esterni di acqua, fuoriuscita di corsi o specchi d'acqua dalle usuali sponde, ancorché verificatesi a seguito dei fenomeni di cui sopra.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo **pari al 10% dell'indennizzo stesso con il minimo di Euro 250**. Arca Assicurazioni non indennizzerà per anno assicurativo una somma superiore **all'80%** della somma assicurata per la Garanzia base.

Art. 20 - Sovraccarico di neve

Arca Assicurazioni indennizza i danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato da sovraccarico di neve e conseguente crollo totale o parziale del tetto, delle pareti, dei lucernari e dei serramenti in genere. Sono comunque esclusi i danni causati da valanghe, slavine, gelo, ancorché derivanti da evento coperto dalla presente estensione di garanzia, nonché ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento.

La garanzia non è operante nel caso in cui il fabbricato non sia conforme alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari **al 10% dell'indennizzo stesso con il minimo di Euro 250**.

In nessun caso Arca Assicurazioni sarà tenuta a pagare per ogni anno assicurativo un importo superiore **al 20% della somma complessivamente assicurata per il fabbricato, con il massimo di Euro 50.000 per ogni sinistro.**

Tabella A - INCENDIO

Riepilogo scoperti/franchigie e massimi indennizzi

Capitolo	Garanzia/Argomento	Scoperto/Franchigia	Massimo Indennizzo
Garanzia Base	Furto o guasto a fissi ed infissi (art. 15/j)	Euro 100	Euro 1.500 con il limite di Euro 500 per singolo fisso o infisso
	Perdita olio combustibile (art. 15/l)	Euro 100	Euro 5.000
	Perdita canoni d'affitto (art. 15/m)	=	Anni uno
Garanzie Speciali	Fenomeni elettrici (art. 16)	Euro 100	1% della somma assicurata sul fabbricato
	Spese di demolizione, sgombero, rimozione ricollocamento (art.17)	=	20% dell'indennizzo per danni al fabbricato
	Onorari dei periti (art. 17)	=	5% dell'indennizzo con il massimo di Euro 5.000
	Oneri dovuti al Comune (art.17)	=	Euro 5.000
	Eventi Socio-Politici (art.18)	10% dell'indennizzo Minimo Euro 250	80% della somma assicurata sul fabbricato
	Eventi atmosferici (art. 19)	10% dell'indennizzo Minimo Euro 250	80% della somma assicurata sul fabbricato 10% dell'indennizzo per installazioni esterne
	Sovraccarico neve (art. 20)	10% dell'indennizzo Minimo Euro 250	20% della somma assicurata sul fabbricato. Euro 50.000 per sinistro

Sezione 2 - Danni da acqua

Garanzia base

Art. 21 - Garanzia base A (operante solo se richiamata in polizza)

Danni da spargimento d'acqua

Arca Assicurazioni, a seguito di spargimento d'acqua conseguente a rottura accidentale degli impianti idrici, risarcisce:

- i danni materiali e diretti arrecati al fabbricato stesso;
- le somme (capitali, interessi e spese) che l'assicurato in qualità di proprietario o conduttore dei relativi impianti idrici sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresi condomini e/o locatari, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali.

La suddetta garanzia è rispettivamente prestata:

- per i danni materiali e diretti, nei limiti della somma assicurata alla Sezione incendio;
- per danni a terzi, sino alla concorrenza del massimale per danni a cose di cui alla Sezione Responsabilità Civile e alle condizioni previste dalla stessa Sezione.

La garanzia è prestata con **una franchigia di Euro 150 per sinistro**.

Art. 22 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- da gelo e da colpo d'ariete;
- da rigurgito di liquidi conseguente a occlusione dei sistemi di scarico del fabbricato o a inefficienza della rete fognaria pubblica,
- a cose contenute in locali interrati o seminterrati;
- causati o subiti da impianti idrici interrati e da impianti di irrigazione;
- le spese per demolizione e ripristino di parte del fabbricato e degli impianti idrici, sostenute al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua.

Art. 23 - Garanzie base B (operante solo se richiamata in polizza)

Arca Assicurazioni garantisce i danni previsti nella Garanzia base A e inoltre indennizza:

a) Spese di ricerca e di riparazione per danni da spargimento d'acqua

In caso di danno, arrecato da spargimento di acqua conseguente a rottura accidentale degli impianti idrici e indennizzabile in base alla Garanzia base A (art. 21), sono risarcite:

- le spese sostenute per riparare o sostituire le parti degli impianti idrici che hanno dato origine allo spargimento d'acqua;
- le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui al punto precedente per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato.

Sono escluse le spese relative alla ricerca e riparazione:

- degli impianti idrici interrati e quelli per l'irrigazione;
- dei pannelli radianti.

La garanzia è prestata sino alla concorrenza annua del 3/1000 della somma assicurata sul fabbricato, con il massimo per sinistro di Euro 2.500 e con una franchigia di Euro 150 per sinistro.

b) Spese di ricerca e di riparazione in caso di dispersione di gas

In caso di dispersione di gas relativa agli impianti di distribuzione posti al servizio del fabbricato assicurato, accertata dall'azienda di distribuzione e comportante da parte dell'azienda stessa il blocco dell'erogazione, sono risarcite:

- le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas;
- le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui sopra per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato.

Sono escluse tutte le spese diverse da quelle sopraelencate necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del fabbricato.

La garanzia è prestata sino alla concorrenza annua **di Euro 2.500 con una franchigia di Euro 150 per sinistro**.

Art. 24 - Garanzie base C (operante solo se richiamata in polizza)

Arca Assicurazioni garantisce i danni previsti dalla Garanzia base B e inoltre indennizza:

a) Occlusione di tubazioni

I danni materiali e diretti causati al fabbricato da occlusione degli impianti idrici. **Sono esclusi** i danni conseguenti a rigurgito e traboccamento della rete fognaria pubblica nonché dei sistemi di raccolta e deflusso dell'acqua piovana. La garanzia è prestata **sino alla concorrenza di Euro 1.000 per sinistro e Euro 2.000 per anno assicurativo, con una franchigia di Euro 150 per sinistro.**

b) Gelo

A seguito di spargimento d'acqua conseguente a rottura degli impianti idrici per effetto di gelo:

- i danni materiali e diretti subiti dal fabbricato assicurato;
- le somme (capitale, interessi e spese) che l'assicurato in qualità di proprietario o conduttore dei relativi impianti idrici sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i condomini e/o locatari, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali;
- le spese di ricerca e riparazione necessariamente sostenute, nei limiti e sulla base delle condizioni previste alla relativa voce di garanzia riportate all'art. 24 lett. a).

Sono esclusi i danni:

- da spargimento d'acqua causato da impianti idrici installati all'esterno della costruzione o interrati;
- ai locali sprovvisti di apparati di riscaldamento oppure con apparati non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro.

La garanzia è prestata per danni a terzi sino a concorrenza del massimale per danni a cose di cui alla Sezione Responsabilità Civile. La Garanzia è prestata sino alla concorrenza di Euro **1.000 per sinistro e Euro 2.000 per anno assicurativo** e con una **franchigia di Euro 150 per sinistro.**

c) Danni a cose in locali interrati o seminterrati

A seguito di spargimento d'acqua conseguente a rottura accidentale degli impianti idrici, i danni a cose contenute in locali interrati o seminterrati di proprietà dei condomini e/o locatari.

La garanzia è prestata **sino alla concorrenza di Euro 20.000 per sinistro e anno assicurativo e con una franchigia:**

- **di Euro 150 se i locali interrati sono di pertinenza dell'abitazione;**
- **di Euro 1.500 se i locali interrati sono adibiti ad attività artigiane o commerciali.**

Tabella B - DANNI DA ACQUA

Riepilogo scoperti/franchigie e massimi indennizzi

Capitolo	Garanzia/Argomento	Scoperto/Franchigia	Massimo Indennizzo
Garanzia Base A (art. 21)	Danni da spargimento d'acqua (art. 21)	Euro 150	- Danni materiali e diretti: somma assicurata sul fabbricato - Danni a terzi: massimale per danni a cose della Sezione Responsabilità Civile
Garanzia Base B (art. 23)	Spese di ricerca e riparazione per danni da spargimento d'acqua (art. 23/a)	Euro 150	3/1000 dalla somma assicurata sul fabbricato per anno assicurativo col massimo di Euro 2.500
	Spese di ricerca e riparazione in caso di dispersione di gas (art. 23/b)	Euro 150	Euro 2.500 per anno assicurativo
Garanzia Base C (art. 24)	occlusione di tubazioni (art. 24/a)	Euro 150	Euro 1.000 per sinistro Euro 2.000 per anno assicurativo
	Gelo (art. 24/b)	Euro 150	Euro 1.000 per sinistro Euro 2.000 per anno assicurativo
	Danni a cose in locali interrati o seminterrati (art. 24/c)	Euro 150 (se i locali sono di pertinenza dell'abitazione) Euro 1.500 (se i locali sono di pertinenza di attività artigiane o commerciali)	Euro 20.000 per sinistro e anno assicurativo

Sezione 3 - Vetri e cristalli

Art 25 -Garanzie

Arca Assicurazioni, nell'ambito della somma assicurata, risarcisce i danni materiali e diretti di rottura di vetri e cristalli, di pertinenza delle parti di fabbricato di uso comune.

Se l'assicurazione riguarda un singolo fabbricato adibito a dimora unifamiliare, la garanzia è prestata per le lastre relative alle aperture verso l'esterno; se riguarda una porzione di un condominio, è compresa la quota parte delle lastre di proprietà comune.

Art. 26 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori che richiedono la prestazione di operai;
- b) dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione, nonché a rigature o scheggiature;
- c) causati a lucernari in genere salvo quelli in vetro antisfondamento.

Norme comuni alle sezioni: incendio - danni da acqua - vetri e cristalli

Art. 27 - Dolo e colpa grave

Arca Assicurazioni risarcisce i danni determinati da colpa grave dell'assicurato o del contraente nonché da dolo e colpa grave delle persone di cui essi devono rispondere ai sensi di legge.

Art. 28 - Buona fede

L'omissione da parte dell'assicurato o del contraente di circostanze aggravanti il rischio e le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto all'integrale risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesattezze siano avvenute senza dolo o colpa grave.

Ad Arca Assicurazioni spetterà il maggior premio proporzionale all'eventuale maggior rischio, con decorrenza dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 29 - Caratteristiche costruttive del fabbricato

Le garanzie sono operanti a condizione che il fabbricato **sia costruito** con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura in materiali incombustibili, anche con solai e strutture portanti del tetto combustibili. Il fabbricato deve essere in buono stato di stabilità e manutenzione. Nelle pareti esterne e nella copertura del tetto è tollerata la presenza di materiali combustibili per **non oltre il 20%** delle rispettive superfici; sono ammessi rivestimenti e coibentazioni in materiali combustibili.

Art. 30 - Esclusioni e delimitazioni delle garanzie

Sono esclusi i danni:

- causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate;
- causati da guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- causati direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo;
- causati da furto, rapina, occupazione abusiva;
- di deturpamento o imbrattamento dei muri esterni del fabbricato;
- a coperture pressostatiche, serre e loro contenuto, tende esterne, cose mobili all'aperto. Quando non siano espressamente compresi sono esclusi anche i danni:
- causati da tumulti popolari, scioperi, terrorismo, sabotaggio, sommosse e atti violenti o dolosi in genere, anche se perpetrati individualmente;
- causati da trombe d'aria, uragani, grandine, tempesta, vento, valanghe, smottamenti, frane, pressione della neve e altre calamità provocate da forze della natura;
- dovuti a cedimento o movimenti artificiali del terreno;
- dovuti a stillicidio, a umidità, usura, gelo, usura di raccordi, tubazioni e flessibili che collegano gli impianti agli elettrodomestici;
- dovuti a infiltrazioni sotterranee;
- indiretti, quali quelli derivanti dal mancato godimento o uso delle cose assicurate, di eventuali altri pregiudizi o di profitti sperati.

Per ogni sinistro, in ogni caso, Arca Assicurazioni non riconoscerà somme superiori a quelle assicurate, salvo quanto previsto dall'art. 1914 Codice Civile per le spese di salvataggio nonché ove esplicitamente previsto dal contratto.

Norme in caso di sinistro: incendio - danni da acqua - vetri e cristalli

Art. 31 - Stima del danno - Valore a nuovo

Ove non diversamente specificato, la garanzia è prestata nella forma "valore a nuovo", l'ammontare del danno risarcibile è pari alla spesa necessaria per ricostruire, rimpiazzare, riparare i beni perduti o danneggiati detratto il valore dei residui; in caso di rimpiazzo, l'ammontare del danno è pari alla spesa per sostituirli con altri nuovi uguali o equivalenti per qualità e prestazioni.

Art. 32 - Deroga alla proporzionale

La garanzia, salvo ove diversamente indicato nel contratto, è prestata a valore intero. L'articolo 1907 del Codice Civile (assicurazione parziale) è applicabile soltanto quando il valore di ricostruzione del fabbricato, stimato al momento del sinistro, superi di oltre il 10% la somma assicurata e limitatamente alla parte eccedente la somma assicurata maggiorata del 10%.

Art. 33 - Obblighi

Il contraente o l'assicurato devono:

- fare quanto è loro possibile per **evitare o diminuire** il danno;
- in caso di sinistro o dal momento in cui se ne è avuta conoscenza, il contraente o l'assicurato o se impossibilitato a farlo, i suoi familiari o i suoi eredi, devono darne immediatamente comunicazione ad Arca Assicurazioni tramite il numero verde 800.484343;
- entro 3 giorni far seguito con la denuncia scritta. Inoltre il contraente o l'assicurato devono:
- precisare con la comunicazione di cui sopra o successivamente, appena sia noto, l'importo stimato dei danni;
- quando si ipotizzi un fatto doloso, inoltrare denuncia del sinistro alle Autorità competenti e trasmetterne denuncia scritta ad Arca Assicurazioni con indicazione del danno subito e con il dettaglio delle cose danneggiate, distrutte, della loro qualità, quantità, valore, mettendo comunque a disposizione di Arca Assicurazioni e dei periti ogni documento utile e ogni altro elemento che possa comprovare il danno.

Art. 34 - Esagerazione dolosa del danno

Il contraente o l'assicurato che **esagera dolosamente** l'ammontare del danno, dichiara colpite cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o ne facilita il progresso, **perde il diritto all'indennizzo**.

Art. 35 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è **concordato direttamente dalle parti** oppure, di comune accordo se una parte lo richiede e l'altra vi acconsente, **mediante periti** nominati uno da Arca Assicurazioni e uno dal contraente con apposito atto unico.

I due periti, nel caso in cui non dovessero raggiungere un accordo, potranno nominarne un terzo perito e le decisioni dovranno essere prese a maggioranza.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta verrà fatta, su domanda della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Se non diversamente convenuto, ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo fa carico per metà sul contraente e per metà su Arca Assicurazioni.

I periti devono:

- accertare la causa, la natura e le modalità del sinistro;
- verificare l'esattezza delle indicazioni e delle dichiarazioni risultanti dalla polizza e stabilire se al momento del sinistro esistevano circostanze aggravanti il rischio non dichiarate;
- verificare se l'assicurato o il contraente ha adempiuto agli obblighi riportati all'art. 34;
- verificare separatamente, per ciascuna garanzia colpita dal sinistro, l'esistenza, la qualità, la quantità delle cose assicurate indenni, distrutte, danneggiate, perse;

- procedere separatamente, per ciascuna garanzia colpita da sinistro, alla stima del valore degli enti assicurati alla partita stessa al momento del sinistro secondo quanto stabilito dalle condizioni di polizza;
- procedere alla stima del danno con i criteri stabiliti nella polizza.

I risultati delle suddette operazioni peritali sono vincolanti per le parti che rinunciano a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

La determinazione dei danni viene eseguita separatamente per ogni singola partita. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziale.

Art. 36 - Pagamento dell'indennizzo

Entro 30 giorni da quello in cui è stato concordato l'ammontare dell'indennizzo Arca Assicurazioni paga quanto dovuto, salvo che:

- a) il contraente o l'assicurato non sia in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza ad Arca Assicurazioni stessa per il pagamento;
- b) ad Arca Assicurazioni venga notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione.

Art. 37 - Assicurazione per conto terzi

La polizza deve intendersi stipulata dal contraente in nome proprio e anche nell'interesse di chi spetta.

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal contraente e da Arca Assicurazioni. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata determinata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati. L'accertamento dei danni e dell'indennizzo così effettuato è vincolante anche per i terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.

Art. 38 - Anticipo sull'indennizzo

A richiesta del contraente, l'assicurato ha diritto di ottenere un acconto, sulla base delle stime preliminari effettuate da Arca Assicurazioni, pari al **50%** dell'ammontare presumibile dell'indennizzo a condizione che:

- l'assicurato/contraente abbia adempiuto agli obblighi previsti dall'art. 33 e che ne faccia esplicita richiesta;
- non esistano dubbi sulla risarcibilità del danno;
- **l'indennizzo presumibile non sia inferiore a Euro 25.000;**
- non esistano impedimenti contrattuali (vincoli, interessi di terzi, ipoteche);
- siano trascorsi almeno 60 giorni dal verificarsi del sinistro.

L'acconto non potrà comunque superare Euro 250.000 qualunque sia l'entità del danno stimato.

Art. 39 - Rinuncia alla rivalsa

Arca Assicurazioni rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso i condomini, inquilini, l'amministratore, loro parenti o affini, loro ospiti e collaboratori domestici purché l'assicurato non eserciti egli stesso l'azione di regresso verso il responsabile medesimo.

Sezione 4 - Responsabilità Civile

Garanzia base

Art. 40 - Garanzie base A (operante solo se richiamata in polizza)

a) Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

Arca Assicurazioni si obbliga a tenere indenne, nel limite del massimale indicato nel contratto, l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, lesioni personali, danneggiamento a cose o animali in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione alla:

- proprietà del fabbricato indicato in polizza;
- conduzione delle parti comuni del fabbricato stesso;
- proprietà e conduzione di parchi e giardini annessi al fabbricato (con o senza alberi di alto fusto). La garanzia comprende anche la responsabilità derivante dalla mancata rimozione tempestiva di ghiaccio e neve dai tetti e da altre superfici.

Arca Assicurazioni garantisce inoltre:

- b) la Responsabilità Civile personale dei dipendenti** del contraente per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il contraente stesso, nello svolgimento delle loro mansioni al servizio del fabbricato. Agli effetti di tale estensione di garanzia, sono considerati terzi anche gli altri dipendenti del contraente semprechè dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale;
- c) la Responsabilità Civile** derivante all'assicurato nella sua qualità di committente di **lavori di straordinaria manutenzione, trasformazione o ampliamento** del fabbricato assicurato; **sono comunque escluse le responsabilità derivanti al committente ai sensi del D.Lgs. 494/96;**
- d) i danni derivanti da interruzioni o sospensioni**, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, professionali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Per danni di tale natura Arca Assicurazioni risponde entro il limite **di Euro 25.000 per sinistro e con uno scoperto del 10%, minimo Euro 1.500;**
- e) i danni a cose conseguenti a inquinamento accidentale dell'aria e del suolo. Per danni di tale natura Arca Assicurazioni risponde entro il limite di Euro 25.000 per sinistro e con uno scoperto del 10%, minimo Euro 1.500.**

Art. 41 - Garanzia base B (operante solo se richiamata in polizza)

Arca Assicurazioni, oltre alla responsabilità e ai danni garantiti dalla **Garanzia base A** (art. 40), copre la **Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O)** e si obbliga a tenere indenne l'assicurato, nel limite del massimale pattuito in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e dell'art. 13 del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n.38 (rivalsa I.N.A.I.L. e maggior danno), per gli infortuni (escluso le malattie professionali) sofferti dai prestatori di lavoro dipendenti dal contraente e dagli addetti al servizio del fabbricato;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n.38 (danno biologico e danno morale), cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali da infortunio (escluse le malattie professionali) dalle quali sia derivata un'invalidità permanente **non inferiore al 6%.**

L'assicurazione è efficace a condizione che, al momento del sinistro, il contraente sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge. **Dall'assicurazione sono escluse le malattie professionali.**

L'assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n.222.

Il massimale di garanzia, (sinistro e persona), si intende uguale a quello previsto per la Garanzia base A (R.C.T.) con il limite massimo per persona di Euro 400.000.

Garanzie speciali (Operanti solo se richiamate in polizza)

Art. 42 - Responsabilità Civile del conduttore della singola unità immobiliare

Arca Assicurazioni, nei limiti del massimale assicurato per la Garanzia base A (R.C.T.), si obbliga a tenere indenni i conduttori (condomini o locatari) dei locali adibiti ad abitazione, uffici e/o studi professionali esistenti nel fabbricato assicurato, di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi, spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose e animali, per fatti avvenuti nell'area di pertinenza del fabbricato in relazione ai seguenti rischi:

- relativamente ai conduttori di appartamenti adibiti ad abitazione e loro dipendenze, per la Responsabilità Civile di tutti i componenti del nucleo familiare per fatti verificatisi nell'ambito della loro **vita privata**;
- relativamente ai conduttori di uffici e studi professionali e loro dipendenze, per la Responsabilità Civile loro derivante dall'uso dei locali occupati e dell'arredamento ivi esistente, **comunque esclusa la responsabilità derivante dall'esercizio della specifica attività professionale.**

La garanzia non comprende i danni arrecati da animali.

Per i danni alle cose arrecati da incendio, esplosione, scoppio e implosione, Arca Assicurazioni risponde entro il limite **di Euro 50.000 per sinistro e per anno assicurativo.**

Ai fini della presente garanzia non sono considerati terzi le persone che, prestando la loro opera a favore dell'assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.

Art. 43 - Responsabilità Civile dell'amministratore del condominio

Arca Assicurazioni si obbliga a tenere indenne l'amministratore del fabbricato assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compreso il contraente, nell'esercizio della sua **attività professionale di amministratore del fabbricato assicurato**, svolta nei termini della legge che la regolano. L'assicurazione non vale per i danni conseguenti a omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardi nel pagamento dei relativi premi.

L'assicurazione comprende, **sino alla concorrenza di un terzo del massimale previsto per la presente garanzia**, multe, ammende, sanzioni, purché siano di natura fiscale, inflitte al contraente per errori imputabili all'amministratore stesso.

L'assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare all'amministratore da fatto doloso dei suoi dipendenti.

La garanzia comprende anche i danni per distruzione, perdita, deterioramento di atti, documenti, titoli purché non al portatore, sempreché non causata da furto, rapina, incendio.

La garanzia è prestata sino alla concorrenza di Euro 50.000 per ciascun periodo assicurativo indipendentemente dal numero di richieste di risarcimento presentate dall'assicurato.

Qualora il comportamento colposo si protragga attraverso più atti successivi, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione od omissione colposa.

La garanzia opera per comportamenti colposi posti in atto durante il periodo di validità della garanzia purché le richieste di risarcimento pervengano ad Arca Assicurazioni entro **5 anni** dalla cessazione del contratto. **L'assicurazione è prestata con uno scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro, con il minimo di Euro 150.**

Art. 44 - Operatività delle garanzie

Quando l'assicurazione è stipulata da un condominio, ai fini delle garanzie di Responsabilità Civile verso terzi, sono considerati terzi i singoli condòmini, i loro familiari e dipendenti, gli inquilini e i collaboratori occasionali del condominio; è compresa la responsabilità, ai sensi di legge, dei singoli condòmini verso gli altri condòmini e verso il condominio in relazione alla singola proprietà e alla conduzione delle parti comuni.

Quando l'assicurazione è stipulata da un condòmino per la sua parte di proprietà, la garanzia di Responsabilità Civile verso terzi opera per i danni avvenuti in relazione alla sua proprietà e per la quota a suo carico per i danni dei quali debba rispondere la proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condòmini.

Art. 45 - Esclusioni

Ai fini della garanzia Responsabilità Civile non sono considerati terzi:

- i conviventi con l'assicurato: il coniuge, i genitori, i figli nonché qualsiasi altro parente o affine;
- quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, il suo amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al comma precedente;
- le persone addette al servizio del fabbricato che, essendo in rapporto di dipendenza con l'assicurato, ed essendo soggette all'obbligo di assicurazione all'INAIL subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- le persone che subiscono il danno mentre svolgono attività di straordinaria manutenzione del fabbricato.

La garanzia non comprende i danni:

a) causati da:

- atti dolosi dell'assicurato, del contraente o dei loro familiari;
- terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, frane;
- detenzione o uso di esplosivi o sostanze radioattive;
- furto;
- esercizio di attività personali dell'assicurato, degli inquilini e condòmini o loro familiari, salvo quanto previsto dalla garanzia Responsabilità Civile del conduttore;
- umidità, stillicidio, gelo, insalubrità dei locali;
- spargimento di acqua, qualunque ne sia la causa. L'esclusione per i danni da spargimento d'acqua non vale per quanto garantito dalla R.C. del conduttore, laddove operi l'apposita estensione;
- discriminazione psicologica, razziale, sessuale o religiosa;

b) avvenuti in occasione di:

- guerra, insurrezione generale, occupazione militare, invasione;
- esplosioni o emanazione di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo;

c) alle cose e agli animali che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;

d) per i quali siano previste le garanzie di cui all'art. 16 ;

e) derivanti da ogni responsabilità, di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente prodotti, seppur in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto.

Art. 46 - Limitazioni delle garanzie

Per i danni subiti dai **veicoli** all'interno delle aree di pertinenza del fabbricato assicurato, Arca Assicurazioni, nell'ambito del massimale di polizza, **non risarcirà più di Euro 25.000 per ciascuna annualità assicurativa.**

Norme in caso di sinistro - Responsabilità Civile

Art. 47 - Obblighi

Il contraente o l'assicurato devono:

- in caso di sinistro o dal momento in cui se ne è avuta conoscenza, dare immediatamente comunicazione ad Arca Assicurazioni tramite il numero verde 800.484343, facendo poi seguito entro tre giorni con la denuncia scritta. Se il contraente o l'assicurato è impossibilitato a farlo la comunicazione può pervenire anche tramite i suoi familiari o i suoi eredi;
- relativamente alla denuncia scritta, comunicare tempestivamente: notizie, domande o azioni avanzate dall'infortunato, danneggiato o dagli aventi diritto adoperandosi per l'acquisizione degli elementi di difesa, astenendosi, in ogni caso, da qualsiasi riconoscimento di responsabilità.

Art. 48 - Massimale

È stabilito che il massimale assicurato rappresenta il limite di indennizzo anche in caso di corresponsabilità di più assicurati.

Art. 49 - Valore del fabbricato e assicurazione parziale

Il premio per la Sezione Responsabilità Civile è calcolato in relazione al costo di ricostruzione a nuovo del fabbricato dichiarato nel contratto.

Se il costo di ricostruzione a nuovo del fabbricato, stimato al momento del sinistro, eccede di oltre il 10%

il costo dichiarato, Arca Assicurazioni risponde del danno in proporzione al rapporto tra il costo dichiarato maggiorato del 10% e il costo di ricostruzione stimato.

Art. 50 - Gestione delle vertenze

Arca Assicurazioni assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti spettanti all'assicurato stesso.

Sono a carico di Arca Assicurazioni le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato entro i limiti di un importo pari al quarto del massimale assicurato per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite in proporzione del rispettivo interesse.

Arca Assicurazioni non riconosce, peraltro, spese sostenute dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende. La facoltà di Arca Assicurazioni di assumere la gestione della vertenza in sede penale è tramutata, nel limite complessivo dell'importo stabilito e per il solo pagamento delle parcelle di legali o tecnici da essa designati, in obbligo contrattuale se il procedimento penale in corso al momento della tacitazione del danneggiato prosegua, purché sia promosso su iniziativa della pubblica o privata accusa.

Tabella C - RESPONSABILITÀ CIVILE

Riepilogo scoperti /franchigie e massimi indennizzi

Capitolo	Garanzia/Argomento	Scoperto/Franchigia	Massimo Indennizzo
Garanzia Base A (art. 40)	Danni da interruzioni-sospensioni attività industriali, ecc. (art. 40/d)	Scoperto 10% Minimo Euro 1.500	Euro 25.000 per sinistro
	Danni da inquinamento accidentale (art. 40/e)	Scoperto 10% Minimo Euro 1.500	Euro 250.000 per sinistro
Garanzia Base B (art. 41)	Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.) (art. 41)	Franchigia 6%	Massimale R.C.T Euro 400.000 per persona.
Garanzie Speciali	R.C. del conduttore per danni a cose causati da incendio, esplosione, scoppio e implosione. (art. 42)	=	Massimale RCT Euro 50.000 per sinistro e per anno assicurativo
	R.C. dell'Amministratore del Condominio (art. 43)	Scoperto 10% Minimo Euro 150	Euro 50.000
Esclusioni	Danni a veicoli nelle aree del fabbricato (art. 46)	=	Euro 25.000 per anno assicurativo

Modalità di apertura sinistri

Da contattare per istruzioni o informazioni relative alla denuncia di sinistro e alla richiesta di indennizzo.

B. & A. BROKER S.P.A.

Modalità di contatto:

per telefono: **02 392213207**

dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 dal lunedì al giovedì

dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 il venerdì.

per fax: **02 392213214**

per e-mail **info@babroker.it**

per posta: **B. & A. BROKER SPA**

PIAZZA STUPARICH 18

20148 MILANO

In ogni caso comunicare con precisione:

- *cognome e nome*
- *numero del contratto*
- *recapito telefonico dove il servizio clienti potrà richiamare*



Arca Assicurazioni S.p.A.

“GLOBALE FABBRICATI CIVILI”

3) Informativa sulla tutela dei dati personali



Informativa sulla tutela dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice), La informiamo di quanto segue:

1) Finalità del trattamento dei dati

I dati personali sono trattati nell'ambito della ordinaria attività della Società ed in particolare il trattamento:

- a) è diretto all'espletamento delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge;
- b) è diretto all'espletamento di attività connesse agli obblighi previsti da Leggi, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge (es.: antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, anagrafe tributaria, etc.);
- c) può anche essere diretto all'espletamento delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti della Società a qualità dei servizi o i bisogni della clientela.

2) Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento:

- a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4, comma 1, lett. a) del Codice: qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
- b) è effettuato mediante strumenti manuali e anche con l'ausilio di mezzi elettronici, telematici o comunque automatizzati, con logiche strettamente collegate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;
- c) è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, operanti anche all'estero, facenti parte del settore assicurativo, ad esempio, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti e subagenti, produttori, brokers ed altri canali di distribuzione; periti, consulenti, medici legali, carrozzerie, società di servizi cui sia affidata la gestione e/o la liquidazione dei sinistri ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, altre Società del Gruppo di appartenenza, banche e SIM), nonché da società di servizi (informatici, di archiviazione, di postalizzazione etc.).

3) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati

Ferma restando l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile, etc.);
- b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
- c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione o di promozione commerciale di prodotti nei confronti dell'interessato stesso, per il compimento di ricerche di mercato, per la rilevazione della qualità dei servizi o dei bisogni della clientela.

Il consenso che chiediamo all'interessato riguarda anche gli eventuali dati sensibili strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi, il trattamento dei quali è ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.

I dati sensibili sono quelli definiti dall'art. 4, comma 1, lett. d) ed e) del Codice (dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose ovvero dati relativi a sentenze o indagini penali).

4) Conseguenze dell'eventuale rifiuto al conferimento dei dati

L'eventuale rifiuto dell'interessato di conferire i dati personali:

- a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione, di gestire o liquidare i sinistri e di aggiornare i dati;
- b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere o in corso di costituzione, ma limita la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti nei confronti dell'interessato.

5) Soggetti o categorie di soggetti cui i dati possono venire comunicati e ambito di diffusione dei dati

I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, ad assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti e subagenti, produttori, brokers ed altri canali di distribuzione quali le banche; periti, consulenti, medici legali, carrozzerie, società di servizi cui sia affidata la gestione e/o la liquidazione dei sinistri; organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, anche al fine di tutelare i diritti dell'industria assicurativa dalle frodi; banche dati esterne, ISVAP e Ministero dell'Industria, del commercio, dell'artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione); ad altre Società del Gruppo (Società controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), nonché a terzi per la fornitura di servizi informatici, di archiviazione, di postalizzazione e per lo svolgimento di attività commerciali promosse dalla Società.

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

6) Diritti dell'interessato

L'art. 7 del Codice conferisce all'interessato il diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Per l'esercizio dei diritti di cui sopra, nonché per informazioni più dettagliate, circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, l'interessato può rivolgersi al Servizio Privacy presso Arca Assicurazioni S.p.A via San Marco,

48 37138 Verona Tel. 045 8182111, Fax 045 8102034, e-mail: privacy@arcassicura.it

7) Titolare e responsabili del trattamento

Titolare del trattamento dei dati è Arca Assicurazioni S.p.A., nella persona dell'Amministratore Delegato. L'elenco completo dei Responsabili interni ed esterni nominati da Arca Assicurazioni S.p.A. è consultabile sul sito internet: www.arcassicura.it.

E presso

- la sede della società in Verona, Via San Marco, 48.